

ACQUISITO DI FONDI DA PARTE DA PARTE DI PERSONE ALL'ESTERO

Questionario

Sulla determinazione se persone giuridiche o società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria e effettiva in Svizzera e nelle quali persone all'estero occupano una posizione preponderante

Sono considerate **persone all'estero** le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria e effettiva in Svizzera e nelle quali persone all'estero occupano **una posizione preponderante** (art. 5 par. 1, lit. c della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, LAFE). Una persona all'estero occupa una posizione preponderante se in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può da sola o congiuntamente con altre persone all'estero, esercitare un influsso decisivo su l'amministrazione o la direzione (art. 6, par. 1 LAFE). Persone all'estero hanno bisogno l'autorizzazione per l'acquisto di fondi.

Con questo esame, l'Ispettorato del registro fondiario, accerta, quale autorità cantonale per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, fatti d'ufficio, soltanto su allegazioni da esso esaminate e di cui ha, se nel caso, assunto le prove (art. 22, par. 1 LAFE). Vi preghiamo perciò, di rispondere alle seguenti domande allegando l'appropriata documentazione.

1. Acquirente

Nome:

Allegati:

- 1.1 estratto del registro di commercio
- 1.2 Bilancio e conto profitti e perdite dell'ultimo anno con relazione dei revisori; nel caso il prestito ammonta a più di un terzo del capitale proprio é pure necessario un elenco dei creditori
- 1.3 Lista degli azionari con indicazione della loro cittadinanza, eventualmente dello stato con la polizia estera (permesso di domicilio, permesso di soggiorno, etc.)
- 1.4 dichiarazione d'imposte incluso un elenco dei titoli degli azionari dell'ultimo periodo d'imposte

2. Modo d'acquisto (compera, scambio, etc.)

Allegato:

Contratto o progetto di contratto

3. Finanziamento dell'acquisto

Prezzo dell'acquisto:

Mezzi propri:

Capitali di terzi con indicazione dei
creditori:

Allegati:

I creditori hanno da attestare la consolidarietà dei creditori a lunga scadenza come pure la concessione a proprio nome e per propria fattura, quindi non fiduciaria. Se i creditori sono persone fisiche, essi hanno da specificare la disposizione sul capitale il patrimonio.

4. Indicazione dello scopo dell'acquisto

(per esempio costruzioni di case plurifamiliari, fabbrica, etc.)

.....

5. Finanziamento di eventuali costruzioni sull'oggetto di compra

Somma d'investimento:

Mezzi propri:

Capitali di terzi con indicazione dei
creditori:

Allegati:

I documenti già menzionati nel no. 3

6. L'acquirente dispone di fondi nei seguenti comuni della Svizzera:

Comune:

Data d'acquisto:

.....

.....

Se un'altra istanza di un altro cantone ha già determinato negli ultimi dodici mesi che una società non sottostà all'autorizzazione, è abbastanza la presentazione di questo decreto con le indicazioni secondo le cifre 1.1, 1.2, 1.3 e 2. - 6 di questo questionari.

Luogo e data:

Firma:

Il formulario di richiesta compilato e con i necessari allegati va inoltrato all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio, Rohanstrasse 5, 7001 Coira.